

Sondrio, 24-03-2014

Al Presidente della Provincia di Sondrio  
Al Presidente del Consiglio Provinciale di Sondrio  
Al Segretario Provinciale

Oggetto: **MOZIONE CONSILIARE IN MERITO AL METODO TARIFFARIO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DI CUI ALLE DELIBB. 585/2012 E 643/2013 DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS** e deliberazione n. 15 del Cda dell'Ufficio d'Ambito Ottimale di Sondrio.


VISTA la deliberazione n. 15/2013 del Cda dell'Ufficio d'Ambito Ottimale di Sondrio, con atto d'indirizzo, di SECAM SPA come gestore unico transitorio del Servizio Idrico Integrato e delle condizioni contenute negli atti allegati alla suddetta deliberazione;

PRESO ATTO:

- che con D.L. 210/2011 convertito in legge 214/2011 all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas sono state attribuite competenze anche in materia di servizi idrici;
- che il 28 dicembre 2012 l'autorità per l'Energia e il Gas ha approvato il nuovo metodo tariffario transitorio 2012-2013 per il Servizio idrico integrato con delibera 585 cui ha fatto seguito la delib. 643/2013/R/IDR relativa alla metodologia e le procedure per determinare le tariffe degli anni 2012 E 2013 e 2014 e 2015 del SII;
- che la delibera 643/2013/R/IDR, che è stata assunta dopo un percorso di consultazione, contiene elementi inaccettabili che hanno determinato la presentazione di diversi ricorsi ancora pendenti;
- che tale delibera impone agli enti d'ambito l'approvazione entro il 31 marzo 2014 del Piano degli interventi, della tariffa per gli anni 2014 e 2015, il Piano Economico e Finanziario e la Convenzione con il gestore. Qualora il termine decorra senza aver adempiuto alla procedura, si attiva un inaudito potere sostitutivo del gestore, che può autonomamente trasmettere all'AEEG il proprio sistema tariffario e lo schema regolatorio adottato;

ATTESO che il contenuto della delib. 643/2013/R/IDR dell'AEEG appare irricevibile e inattuabile, perché oltre a continuare a ignorare l'esito del referendum propone una procedura paradossale per la quale i soggetti controllati possono decidere al posto dei soggetti controllori;

RICORDATO:



- che nel giugno 2011 ben 27 milioni di cittadini italiani, tramite una consultazione referendaria si erano espressi per una gestione dell'acqua che fosse pubblica e fuori dalle logiche di mercato;
- che sul nuovo metodo tariffario sono state sollevate pesanti critiche (sia dal Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua a suo tempo promotore dei referendum che da diversi comuni e consigli provinciali) in quanto costituisce una vera e propria negazione dei risultati referendari ed in particolare per quanto riguarda l'abrogazione dell'art. 154 riguardante le tariffe del SII, comma 1 del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, la dicitura "l'adeguatezza delle remunerazione del capitale investito" e con essa il trasferimento alle tariffe idriche della quota di remunerazione del capitale investito, corrispondente al 7% della tariffa stessa;
- dopo l'esito referendario, l'Autorità per l'energia e per il gas (AEEG) ha ridefinito le componenti di costo per la determinazione delle tariffe dei servizi idrici, introducendo nel calcolo tariffario i principi del "full cost recovery" che riconosce agli investitori le indennità relative agli oneri finanziari e al rischio di mercato, in ragione del 6,4% della tariffa, cui vengono applicati anche gli oneri connessi al funzionamento dell'Autorità stessa ed altri ancora;

PRESO ATTO CHE il Consiglio di Stato, su richiesta della stessa AEEG, con parere n. 267 del 25.01.2013, si è espresso negativamente sul fatto che l'Autorità considerasse non immediati gli effetti del referendum, sì che i gestori dei servizi idrici avrebbero dovuto continuare a ricevere una remunerazione del 7% anche dopo il 21 luglio 2011, data indicata dal decreto che proclamava i risultati referendari;

PRESO ATTO ALTRESI' che, a seguito del pronunciamento del Consiglio di Stato, l'AEEG con delibera del 31.01.2013 ha avviato un procedimento per l'individuazione dei criteri per il rimborso degli importi indebitamente versati dagli utenti finali solamente per il periodo 21 luglio- 31 dicembre 2011 e che questo ha generato ulteriori ricorsi pendenti;

EVIDENZIATO CHE:

- con deliberazione n. 15/2013 il C.d.a. dell'Ufficio d'ambito territoriale ottimale della Provincia di Sondrio ha adottato un atto d'indirizzo per la gestione transitoria del SII provinciale;
- che la delib. n° 34 del 27.09.2013 del consiglio provinciale ha approvato, ai sensi dell'art. 4 del vigente statuto dell'azienda speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio, le linee guida di indirizzo a cui l'azienda deve attenersi nell'esercizio delle sue funzioni, definendo il contratto di servizio, il Regolamento e la carta dei servizi per il servizio transitorio **per una durata di anni tre;**

- Già nella prima proposta di SECAM Spa trasmessa ai comuni, ben prima dell'approvazione/della presentazione del piano d'ambito, si parlava di affidamento per venti anni, ora scopriamo che, contrariamente alle linee guida approvate, **non si parla più di piano d'ambito stralcio e dell'affidamento transitorio per tre anni, ma di un piano d'ambito ventennale;**
- che il Cda dell'Ufficio d'Ambito con delib. n. 04 del 10.02.2014 ha approvato la "Proposta del Piano d'Ambito dell'ATO di Sondrio" di durata ventennale, che ha ottenuto il parere favorevole della Conferenza dei Sindaci in data 05.03.2014, **senza aver ottenuto la modifica delle linee guida del Consiglio Provinciale;**
- che se in un primo tempo s'è parlato di una tariffa unica di 0,99 € da raggiungere in cinque anni, ora si scopre che 0,99 è la tariffa di partenza;

CONSIDERATO che:

- se poteva essere giustificata la durata di cinque anni (corrispondente alla durata in carica del Consiglio d'Amministrazione ed al piano tariffario), in luogo di tre come da linee guida, **non si comprende invece la durata di venti anni di un piano d'ambito carente di elementi che riguardano la ricognizione delle reti e dei consumi e la motivazione non può certo essere quella degli ammortamenti proprio perché l'intero impianto del piano risulta carente di molti dati come peraltro espressamente dichiarato anche nella deliberazione n. 1 del 05.03.2014 della Conferenza dei comuni, che testualmente, tra l'altro, recita "'''''''' Per quanto sopra espresso, risulta necessario provvedere nel breve periodo a verificare la bontà degli assunti contenuti nel Piano d'Ambito, procedendo ad un suo primo aggiornamento entro 12 mesi dalla data di affidamento al Gestore unico d'ambito, fissata nel 01 luglio 2014, e comunque non appena risulti che i dati rilevati dal Gestore unico si discostino eccessivamente dalle previsioni''''''''";**

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA PROVINCIALE:

- A perseguire il principio di interdizione al profitto sui sistemi idrici e igienico sanitari;
- A sostenere tale principio in sede di conferenza dei sindaci, chiedendo l'eliminazione dai piani tariffari delle voci di remunerazione dei capitali investiti, comunque essi vengano espressi;
- A non prevaricare il Consiglio Provinciale rispetto alle linee guida e di indirizzo a cui l'Azienda deve attenersi nell'esercizio delle sue funzioni;
- Ad informare la cittadinanza, attivando forme di partecipazione delle associazioni dei consumatori;

- A segnalare all'AEEG che la delib. 643/2013 rappresenta, in alcuni suoi aspetti, una grave lesione dell'ordinamento democratico che vanno decisamente respinte;
- A far introdurre nel regolamento del servizio (punto 3.9 dell'allegato alla delib. 34/2013 del Consiglio Provinciale) norme rispettose dell'art. 1460 del Codice Civile giacchè la sospensione della fornitura del servizio non può ritenersi rimedio proporzionato al mancato pagamento di fatture recapitate all'utente, introducendo invece il concetto della riduzione del servizio nei limiti sufficienti a garantire gli usi essenziali.

IL CONSIGLIERE PROVINCIALE

(Martina Simonini)  
